



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. c e 3

² Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

- c. supplementi in tutte le zone, eccetto la regione d'estivazione, per:
1. zone declive con declività del 18–35 per cento 0,016 USM per ha
 2. zone declive con declività superiore al 35 fino al 50 per cento 0,027 USM per ha
 3. zone declive con declività superiore al 50 per cento 0,054 USM per ha
 4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %
 5. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,001 USM per albero

³ Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1–4 si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

¹ RS 910.91

Art. 10 Comunità aziendale

Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende in un'unica azienda, se:

- a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto;
- b. i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d'impresa;
- c. i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale e non lavorano al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento;
- d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
- e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

Vi è una comunità aziendale settoriale se:

- a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiuntamente una parte delle loro attività;
- b. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disciplinate in un contratto scritto;
- c. i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale settoriale;
- d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
- e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 19 cpv. 7

⁷ Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 1, titolo

Coefficiente per
animale

1. Animali della specie bovina (specie *bos*) e bufali (*bubalus arnee*)

N. 2

2. Animali della specie equina

2.1 Altezza al garrese 148 cm e oltre

2.1.1	oltre 900 giorni di età	0,70
2.1.2	oltre 180 fino a 900 giorni di età	0,50
2.1.3	fino a 180 giorni di età	0,30

2.2 Altezza al garrese fino a 148 cm

2.2.1	oltre 900 giorni di età	0,35
2.2.2	oltre 180 fino a 900 giorni di età	0,25
2.2.3	fino a 180 giorni di età	0,15

N. 5.1 e 5.2

5.1	Bisonti di oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti)	1,00
5.2	Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso)	0,40

III

L'ordinanza del 23 ottobre 2013² sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 3 *cpv.* 1

¹ Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all'allegato 1, tenuto conto che per fine del periodo si intende la fine dell'anno civile corrispondente.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² L'allegato (n. II) entra in vigore il 1° gennaio 2018.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr